

N. R.G. 378/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato *ex art.* 429 comma 1 c.p.c. la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza,

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **378/2021** promossa da:

GABRIELE FABBRI (C.F. FBBGRL50E21I310C), con il patrocinio dell'avv.
CARIOLI IVAN, elettivamente domiciliato in GALLERIA URTOLLER N. 6 47521
CESENA presso il difensore avv. CARIOLI IVAN

RICORRENTE

contro

I.N.P.S.-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.
80078750587), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI
ANNA PAOLA (CRLNPL71H61E435T) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O
AVVOCATURA INPS FORLÌ, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA
LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ presso il difensore avv. VESTINI
RENATO

letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

o s s e r v a

Con ricorso depositato in data 5.07.2021, Fabbri Gabriele ha convenuto innanzi a questo Tribunale I.N.P.S. per ottenerne la condanna alla corresponsione dell'assegno sociale ai sensi dell'art. 3 comma 6 l. 335/95, stante l'asserita l'illegittimità del provvedimento di rigetto emesso dall'Istituto Previdenziale in data 1.04.2021.

A fondamento della domanda il ricorrente, premettendo di versare in precarie condizioni di salute aggravatesi nel maggio 2020 a seguito di infortunio, ha esposto di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente (essendo cittadino italiano, con più di 67 anni, residente in Italia e in stato di bisogno, come attestato dalla dichiarazione di redditi per € 5.977,79 quanto all'anno 2020 ed € 5.983,64 quanto all'anno 2021) e di essere separato dalla moglie dal giugno 2018 e di essere tenuto, in virtù delle condizioni di separazione, a versare a favore del figlio Raffaele, non economicamente autosufficiente, un assegno di mantenimento senza tuttavia riuscire a fare fronte a tale obbligo stante lo stato di bisogno.

Si è costituito in giudizio I.N.P.S., chiedendo il rigetto del ricorso, adducendo la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso al beneficio da parte del ricorrente, ritenendo non sussistente lo stato di bisogno, stante le risultanze del procedimento di separazione con la moglie del 2018 (ove vi è stata rinuncia da parte del ricorrente al riconoscimento di un assegno di mantenimento da parte della moglie e l'assunzione dell'obbligo di versamento di un assegno di € 250,00 a favore del figlio in sede di separazione), nonché il possesso di un rilevante patrimonio mobiliare riferito al 2019 di

€ 64.326,00 (che gli ha permesso di percepire il REM nel 2021 da Marzo a Settembre 2021).

La causa è stata istruita documentalmente e sulle conclusioni precisate all'odierna udienza viene decisa con motivazione contestuale.

La domanda è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad evidenziare.

L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui *"ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale"*.

L'istituto è regolato dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995 che, nel definire l'assegno sociale come una prestazione di carattere assistenziale che prescinde da ogni requisito contributivo, essendo unicamente collegata alla sussistenza di uno stato di bisogno evidenziato dall'insussistenza dei redditi idonei al mantenimento del proprio nucleo familiare, prevede che ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali ivi previste è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".

Per accedere al beneficio è necessario che l'istante non percepisca redditi in misura superiore ai limiti legislativamente indicati con riferimento all'arco temporale di interesse; in particolare, il limite di reddito per l'assegno sociale è pari allo stesso importo annuo dell'assegno qualora il richiedente non sia coniugato; se invece il richiedente è coniugato il limite di reddito è raddoppiato, ed in tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi.

Ai fini del calcolo dei redditi, si considerano tutti i redditi, di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva.

Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.

Risulta quindi dalla richiamata disciplina normativa che l'unico requisito previsto per accedere al beneficio è lo stato di bisogno dell'istante.

Venendo al caso di specie, non è contestata da parte di Inps la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti anagrafici necessari ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione.

Oggetto di controversia tra le parti è la sussistenza dello stato di bisogno in capo al richiedente.

Occorre evidenziare come, ai fini dell'accertamento del diritto rivendicato, in ragione del tenore letterale della norma (ove si fa riferimento ai redditi effettivamente percepiti e agli assegni alimentari corrisposti), debba darsi rilievo al solo dato oggettivo della mancata percezione di un reddito incompatibile, non essendo invece di ostacolo a tale fine né la mera potenzialità reddituale dell'interessato né le ragioni dell'insorgere in capo a quest'ultimo dello stato di bisogno.

Con particolare riferimento alla eventuale mancata proposizione di domanda di assegno di mantenimento o assegno divorzile, poi, occorre considerare che, se è vero che nel caso di specie l'odierno ricorrente e il coniuge in sede di separazione consensuale nell'anno 2018 hanno convenuto di non pretendere alcun mantenimento l'uno dall'altro, dichiarandosi economicamente indipendenti, è pur vero che tale scelta non è di per sé idonea ad escludere la effettiva sussistenza di un obiettivo stato di bisogno e di carenza di fonti di reddito da parte del ricorrente, cui deve aversi esclusivo riguardo.

È stato infatti affermato, sul punto, dalla giurisprudenza di legittimità che *“il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali*

altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia ommesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (Cass. n. 14513 del 09/07/2020), come peraltro ribadito recentemente anche da Cass. Cass. Sez lav. Ord. 6/10/2022 n. 29109, a tenore della quale “in materia di diritto all'assegno sociale, deve ritenersi erronea la sentenza che ritenga che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno, dando luogo al riconoscimento da parte dell'istante del proprio stato di autosufficienza economica, e ciò in quanto così facendo il giudice finisce per introdurre nell'ordinamento l'ulteriore requisito dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato, con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza, pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge”.

Né l'istituto resistente ha validamente dedotto o provato che la scelta del ricorrente di non domandare un assegno di mantenimento in sede di separazione – laddove peraltro risulta che il precario stato di salute del richiedente, allegato quale circostanza ostativa allo svolgimento di attività lavorativa, sarebbe successivo alla separazione del 2018, in quanto sopravvenuto nell'anno 2020 a seguito di infortunio - sia frutto di una preordinazione dolosa.

Significativamente, lo stesso istituto dà conto del fatto che i coniugi vivono separati e lo stesso ricorrente ha documentato che il Tribunale, su ricorso da promosso congiuntamente da entrambi i genitori, ha accolto l'istanza di modifica delle condizioni di separazione dichiarando cessato l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio assunto dal padre in sede di separazione.

Al contempo, però, occorre rilevare che dalla documentazione versata in atti il richiedente risulta possedere un importante patrimonio mobiliare per € 64.326,00 quanto all'anno 2021 così come risultante dal modello Isee già allegato alla delibera di rigetto del ricorso amministrativo proposto dal ricorrente (cfr. doc. 2 di parte resistente,

prodotto integralmente con allegati), e per € 513.635,00 quanto all'anno 2022 (di cui € 25.073,00 per giacenza su conto corrente ed € 39.253,00 per conto deposito titoli e obbligazioni), così come risultante dal modello Isee e dalla dichiarazione unica sostitutiva acquisita agli atti del presente giudizio.

Trattasi di circostanza di fatto che non può ritenersi nuova in quanto evidenziata già in sede di ricorso amministrativo e documentata nel presente giudizio dal resistente istituto attraverso la produzione dell'integrale documentazione allegata alla delibera di rigetto dello stesso ricorso e del modello ISEE e DSU per l'anno 2022 prodotti in corso di giudizio.

A fronte di tale evidenza fattuale, deve farsi applicazione del principio espresso dalla suprema corte secondo il quale non solo i redditi certificati, ma anche il tenore di vita può determinare il diniego a percepire l'assegno sociale (Cass. n. 13577/2013).

I parametri da utilizzare per la valutazione del tenore di vita vanno dall'entità del deposito bancario e degli investimenti in titoli mobiliari, alla possibilità di sostenere un canone di locazione per la propria abitazione.

Secondo la Suprema Corte, una tale indagine sul complesso delle entrate patrimoniali è consentita dalla norma di legge secondo la quale alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di qualsiasi natura. E, d'altra parte, l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, secondo i rigorosi criteri previsti dalla legge, spetta al soggetto che ne fa istanza.

Nel caso specifico sottoposto al giudizio di legittimità, i giudici di merito erano arrivati alla conclusione che il richiedente che dispone di una somma di denaro rilevante, e che vive in una casa per la quale è in grado di pagare un canone di locazione abbastanza elevato, non prova una condizione di disagio o di bisogno, anzi dimostra l'esistenza di una situazione di relativo benessere, tale da non giustificare la prestazione richiesta all'INPS (*“Nel caso di specie il giudice di merito ha preso in considerazione il tenore di vita del richiedente non al fine di individuare un requisito di accesso alla prestazione diverso da quelli previsti*

dalla legge, ma per individuare nel suo sistema di vita una serie di indicatori che, globalmente sommati danno luogo ad un reddito superiore a quello massimo (deposito bancario di una consistente somma di danaro e conseguente percezione degli interessi relativi, investimento in titoli mobiliari, pagamento di un non modesto canone di locazione per la propria abitazione, contributo economico mensile di un figlio). Tale indagine sul complesso delle entrate patrimoniali è consentita dalla norma di legge la quale prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di "qualsiasi natura"; pertanto, il giudice di merito legittimamente ha considerato ai fini della determinazione del reddito tutte le entrate patrimoniali del S., ritenendo che nel loro complesso esse superassero il tetto reddituale previsto. Non essendo contestato nella sua materialità, deve ritenersi che il giudice abbia correttamente proceduto a tale accertamento". (Cfr. Cass. n. 13577/2013). Tale arresto giurisprudenziale, peraltro, non si pone in contrasto con il precedente n. 16859/2005 invocato da parte ricorrente, ove sottoposta all'attenzione del giudicante era la rilevanza, ai fini dell'accertamento del reddito, di elargizioni e contributi in denaro rese al richiedente dai familiari, fattispecie evidentemente differente da quella del caso di specie.

Venendo quindi al caso di specie, il ricorrente si limita ad affermare di non percepire alcun reddito, né altra prestazione necessaria per il proprio sostentamento, ma non dimostra di versare in stato di bisogno che giustifichi la corresponsione dell'assegno sociale.

Ed anzi, lo stato di bisogno deve presumersi insussistente a fronte dell'incontestata disponibilità di denaro da parte dello stesso così come documentata dalla titolarità di depositi bancari di una consistente somma di danaro e conseguente percezione degli interessi relativi, investimento in titoli mobiliari e dalla allegata capacità di sostenere il pagamento di un non modesto canone di locazione per la propria abitazione per € 455,00 mensile (come risultante dal provvedimento di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. depositato dallo stesso ricorrente).

Tali ammissioni fanno presumere la sussistenza di un reddito o comunque la disponibilità di somme atte a soddisfare le esigenze vitali del ricorrente.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, deve ritenersi indimostrato lo stato di bisogno, il che dovrà, di per sé, condurre al rigetto della domanda.

Le spese processuali vanno compensate stante la dichiarazione resa dal ricorrente ex art 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1. rigetta il ricorso;
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Forlì, il 15/11/2023

Il Giudice del lavoro

- Dott.ssa Agnese Cicchetti -